

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13 D.P.R., n. 917/86)

Dichiarazione ai sensi e agli effetti dell'art. 23 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e successive modifiche



Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Comando Corpo Forestale
Servizio 2 Gestione Economica del Personale
Via Ugo La Malfa n. 87/89 - 90146 PALERMO
Mail: persecon.foreste@regione.sicilia.it

Dati del dipendente

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Matricola

Recapito cellulare

Posta elettronica personale

Posta elettronica personale P.E.C.

Sede di servizio

Assessorato

Dipartimento

Area/Servizio/Ufficio

Recapito posta elettronica @regione.sicilia.it

Detrazioni per carico di famiglia (art. 12 T.U.I.R.)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di avere diritto alle seguenti detrazioni di imposta dalla data del

Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, etc.) sino a quello in cui sono cessati. Relativamente allo stato civile, di essere:

vedovo/a

unito/a civilmente

separato/a

divorziato/a

coniugato/a

celibe/nubile

Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori ad euro 2.840,51; eccezion fatta per i figli per i quali detto limite è valido per una età maggiore di anni 24 mentre se è inferiore, il limite del reddito è pari ad euro 4.000,00.

Nel caso di superamento dei predetti limiti nel corso dell'anno, la detrazione non compete fin dall'inizio dell'anno.

per il coniuge a carico

figli numero

di età pari o superiore a 21 anni e fino a 24 con reddito max di € 4.000,00 alla percentuale del

50%

100%

figli numero

di età pari o superiore ad anni 24 ma inferiore ad anni 30 con reddito max di € 2.840,51 alla percentuale del

50%

100%

figli numero

portatori di handicap (ai sensi della L. 104/92)

50%

100%

numero

altri familiari a carico solo ascendenti (quali nonni e/o genitori) conviventi

mancanza dell'altro genitore. E' opportuno che il lavoratore comunichi al sostituto che il nucleo è composto da un solo genitore (nei casi di morte o di mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro coniuge) affinché si riconosca al primo figlio una detrazione maggiore

Nome e cognome

data

il/la figlio/a

ha contratto matrimonio/unione civile il

E' obbligatorio che il lavoratore comunichi al sostituto l'eventuale matrimonio/unione civile di uno dei figli a carico con la data dell'avvenuto evento

NOTA BENE

La detrazione al 100% spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge, ex coniuge o parte unita civilmente non a carico, previo accordo con quest'ultimo.

In tal caso far compilare e sottoscrivere la seguente dichiarazione dal coniuge, ex coniuge o dalla parte unita civilmente non a carico

Dichiarazione II/La sottoscritto/a
di responsabilità Cognome
del coniuge,
ex coniuge o della parte
unita
civilmente

Nome

concorda, col dichiarante, l'assegnazione delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo lo stesso il titolare del reddito più elevato. (Art.2 comma 1 del DPR N. 917/86 e successive modificazioni)

luogo

data

Firma

--	--	--	--	--	--	--	--

N.B. Allegare copia del **documento di riconoscimento**

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei consequenziali provvedimenti.

Sottoscrizione luogo

data

Firma

La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni.

L'invio ai servizi può avvenire anche a mezzo mail, allegando **copia del documento di riconoscimento in formato pdf**.

In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento. Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con l'uso di sistemi informatizzati per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

A. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

la detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir

B. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

2) FIGLI A CARICO

Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli di età superiore ai 21 anni in quanto le detrazioni per i figli di età inferiore ai 21 anni sono state riassorbite dall'assegno Unico Universale (AUU).

Dal 1° gennaio 2025 non sono più riconosciute le detrazioni fiscali per i figli maggiori si anni 30 a meno che abbiano una disabilità accertata (legge 104/92).

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affilati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 4.000,00 sino ai 24 anni di età ed euro 2.840,51 oltre i 24, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per i figli spetta al 100% a quest'ultimo.
- Se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato.
- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; nei casi di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.
- Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affilati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per quest'ultimi.
- Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'articolo 21, comma 6-bis del D.L. n. 269/03 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta
 - per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;
 - per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, paese di origine, come conforme all'originale.

3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Dal 1° gennaio 2025 le detrazioni per altri familiari a carico spettano solo per gli ascendenti (genitori e/o nonni) che convivono con il dipendente.

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori ad euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del CC e diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto.

Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;
- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta di imposta o a imposta sostitutiva;
- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli organi centrali della Chiesa cattolica.